



REGIONE SICILIANA Comune di Militello in Val di Catania (Città Metropolitana di Catania)





TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

AVVISO

Si informano i cittadini proprietari e/o detentori di cani che, al fine di assicurare una migliore e civile convivenza, il 6 agosto 2013, il Ministero della Salute ha emanato una specifica Ordinanza in materia di "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", che stabilisce e rinnova alcune norme di comportamento nell'uso degli spazi pubblici, nella tenuta e conduzione dei cani, il cui termine di validità da ultimo prorogato con l'Ordinanza 20 luglio 2017, è stato con Ordinanza 25 giugno 2018 ulteriormente prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 29 agosto 2018.

Nel territorio comunale tali disposizioni sono già in vigore in forza di specifica Ordinanza del Sindaco n. 75 del 14 novembre 2018.

Con l'occasione si ritiene pertanto utile richiamare e riportate le disposizioni prescritte e previste in detta Ordinanza:

Art. 1 – CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

Art. 2 - DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate (come per esempio il parco giochi):

a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

Art. 3 - CONDOTTA DEI CANI

a) E' fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza VARIABILE e ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione;

b) è fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento dei cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;

c) è fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività, come da Ordinanza del Ministro della Salute;

d) è fatto divieto di introdurre cani nel parco gioghi appositamente segnalato.

Art. 4 - SANZIONI

Fermo restando quanto previsto in materia dal Codice Penale e dalla legislazione speciale in materia:

1) per la mancata iscrizione del cane all'Anagrafe Canina ed il mancato inserimento del Microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 7 della L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 86,00 ad un massimo di €. 520,00;

2) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6 della L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 86,00 ad un massimo di €. 520,00;

3) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, riferita alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 9, L.R. n. 15/2000 e s.m.i., da un minimo di €. 578,00 ad un massimo di €. 1.733,00;

4) per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 578,00 ad un massimo di €. 1.733,00;

5) per il mancato porto di tutta l'attrezzatura occorrente per la pulizia e l'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 1 e 4 della L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 28,00 ad un massimo di €. 173,00;

6) per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 2 e 5 della L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 58,00 ad un massimo di €. 173,00;

7) per l'organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 5.775,00 ad un massimo di €. 34.650,00;

8) per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizza il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di €. 25,00 ed un massimo di €. 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

L'amore per gli animali è apprezzabile, ma deve essere necessariamente accompagnato da rispetto dell'ambiente e delle persone che in quell'ambiente vivono e/o transitano per motivi di ospitalità o turistici. Appartenere alla nostra comunità significa anche collaborare per salvaguardare il decoro dell'ambente.

Confido nel Vostro senso civico per rendere la nostra bella CITTA' migliore per chi viene a visitarla e non da ultimo, per noi stessi.

Dalla Residenza Comunale Iì, 12.02.2019

Il presente Avviso con allegati il testo completo dell'Ordinanza del Ministero della Salute 25 giugno 2018 ordinanza e 6 agosto 2013 è disponibili sul sito istituzionale del Comune di Militello in Val di Catania, alla voce, Avvisi News.

Comando Polizia Locale

E-mail Servizio poliziamunicipale@comunemilitello.it
Pec Area: areapm@pec.comunemilitello.it

E/P

Indirizzo: Piazza Municipio N. 14 95043 – Militello in Val di Catania (CT) Tel.: 095.7941227 – 095.7941228 – 095.7941259

(Pott/Giovanni Buttone

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 agosto 2013

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)

(GU n.209 del 6-9-2013)

MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni:

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumita" pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68:

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dell'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10:

Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011,

«Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata
dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre
2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumita' personale dall'aggressione di cani (art. 21):

personale dall'aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

- 1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
- 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
- 3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate

dai comuni;

- b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- 5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

 6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e nell'interpresso della saluto pubblica seguela ai servizi
- 6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
- dell'incolumita' pubblica.

 7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2

- 1. Sono vietati:
 - a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201
- 2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorita' competenti.
- 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3

- 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
- 2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
- medici veterinari esperti in comportamento animale.

 3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2.
- 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4

- 1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli

previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermita' di mente.

Art. 5

- 1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorita' secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7

l. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro il Sottosegretario di Stato Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 giugno 2018

Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2013, e successive modifficazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (18A05573)

(GU n.198 del 27-8-2018) IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2014;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2015, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 13 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016 e, da ultimo, dall'ordinanza ministeriale 20 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017;

2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017; Considerato che permane la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica, anche alla luce dei frequenti episodi di aggressione da parte di cani e degli incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani, basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali, mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, prorogato da ultimo con l'ordinanza 20 luglio 2017, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 29 agosto 2018.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2018

Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2693